Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Lunedì, 21 novembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Apollosa (Benevento).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel gennaio dello scorso anno, a seguito di mutamenti verificatisi nella composizione del Consiglio comunale di Apollosa (Benevento), quella Giunta municipale venne a perdere l'originaria maggioranza che ne aveva consentito l'elezione, ma non si dimise nonostante le richieste a tal fine formulate dai gruppi di opposizione, forti ormai di 11 consiglieri sui 19 in carica.

In tale situazione, data l'impossibilità di ottenere i voti necessari per l'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, l'esame di esso veniva procrastinato, con conseguente stasi dell'attività del Consiglio e con riflessi negativi sulla funzionalità dei servizi.

Con lettera del 6 aprile scorso il prefetto di Benevento, rilevata la prolungata carenza dell'Amministrazione in ordine a detto essenziale adempimento, invitava il Comune a pronunciarsi al riguardo a scanso dei provvedimenti di legge, ma il Consiglio, all'uopo convocato per il 28 seguente, ne rinviava nuovamente la trattazione.

Un successivo sollecito del prefetto non aveva, del pari, esito in quanto il Consiglio, riunitosi il 21 giugno, ometteva ancora una volta di adottare concrete determinazioni al riguardo, mentre la maggioranza dei consiglieri presentava un ordine del giorno nel quale, richiamandosi alla situazione di minoranza in cui si trovava la Giunta che aveva predisposto il progetto di bilancio e muovendo critiche in ordine ai criteri di impostazione di esso, faceva voti per la nomina di un commissario prefettizio che provvedesse alla compilazione ed approvazione di un nuovo bilancio.

Il prefetto, peraltro, non riteneva di aderire a siffatta richiesta in quanto l'eventuale intervento sostitutivo non sarebbe valso a comporre le divergenze esistenti in seno all'Amministrazione e a garantirne, quindi, la ripresa.

Allo scopo, pertanto, di porre inequivocabilmente il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto — con decreto del 18 luglio, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due ulteriori sedute del Consiglio, in prima e seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio, con l'esplicita avvertenza che, in caso negativo, egli avrebbe promosso il provvedimento di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo aveva esito in quanto nella seduta di prima convocazione del 30 luglio u. s. il bilancio veniva respinto con 11 voti contrari e 7 favorevoli.

Ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta impossibilità di funzionamento del predetto Consiglio comunale, a causa degli insanabili contrasti interni, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323.

Attesa la persistente carenza del Consiglio comunale di Apollosa, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso dell'Amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 ottobre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Apollosa ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Mario Gianni Bocchini, funzionario di prefettura.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Apollosa (Benevento) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, omettendo, in particolare, di ottemperare, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, allo essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 ottobre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Apollosa è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gianni Bocchini, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(9317)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1966.

Determinazione del contributo annuo in conto interessi sui mutui, per iniziative nel settore agricolo, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 10 della cennata legge numero 717, il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli Istituti di credito un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo contemplate dallo stesso articolo, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 11 della predetta legge n. 717, il quale stabilisce che le disposizioni previste dai primi cinque commi del richiamato art. 10 si applicano anche per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui allo stesso art. 11;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa

alle agevolazioni per le iniziative agricole, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C. I.R.) in data 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto n. 514475 del 9 agosto 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il tasso d'interesse agevolato sui mutui contemplati dagli articoli 10 e 11 della predetta legge n. 717;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il quale, tra l'altro, ha espresso il parere che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dai sopra citati articoli 10 e 11 della legge n. 717, possa essere assunto come base un tasso di interesse pari all'8,50 %;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso dell'8,50 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Art. 2.

Il contributo sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito finanziatori, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto agli impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per un periodo superiore ad anni 19 (ivi compreso il periodo di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto ai piani di trasformazione aziendale, per un periodo superiore ad anni 23 (ivi compreso il periodo di preammortamento per una durata massima di anni cinque).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte de conti, addì 21 ottobre 1966
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 82

(9293)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.

Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342 che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 69 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere per i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1966, alla nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali;

Visto l'art. 272 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali è nominata, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1966, fino al 31 dicembre 1967, la seguente Commissione centrale:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico;

Avitabile dott. ing. Luigi, ispettore generale tecnico;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe, segretario.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante a L. 100.000 (centomila), da sostenersi nell'esercizio 1967, farà carico al capitolo di spesa corrispondente al capitolo 127 dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 307

(9138)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Soppressione delle Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi in Chiaravalle e Cori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, numero 2452;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 6907 del 17 luglio 1915, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1915, registro n. 182, foglio n. 121, con il quale vennero istituite le Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi in Chiaravalle e Cori;

Ritenuta la necessità di sopprimere le suddette Agenzie in Chiaravalle e Cori;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi in Chiaravalle e Cori.

Art. 2.

I territori dei Comuni autorizzati alla coltivazione del tabacco per manifesto, già compresi nelle circoscrizioni delle Agenzie di cui al precedente art. 1, sono aggregati agli effetti del rilascio delle Concessioni di manifesto, rispettivamente, alle Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi in Perugia e in Pontecorvo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 30 settembre 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1966
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 369

(9291)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1966.

Approvazione del piano tecnico presentato dalla Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP, concernente l'installazione del ponte radio S. Nicola-Sannicandro.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, art. 16;

Vista la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. - per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il P.R.T.N. approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la domanda presentata dalla Società SIP intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico 1005/4, relativo al ponte radio S. Nicola-Sannicandro;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 275ª adunanza del 23 giugno 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico presentato dalla SIP concernente l'installazione del ponte radio S. Nicola-Sannicandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(9104)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Industrie chimiche farmaceutiche Zanchi », sita in Perugia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2602 in data 17 giugno 1959, con il quale la ditta « Industrie chimiche farmaceutiche Zanchi », fu autorizzata a produrre preparati galenici limitatamente al solo fialettaggio, nella propria officina farmaceutica sita in Perugia, via Pievaiola in Fontignano;

Vista la comunicazione in data 27 luglio 1966, con la quale il dott. Mario Zanchi, titolare della ditta suindicata e direttore tecnico responsabile dell'officina farmaceutica medesima, ha dichiarato di voler rinunziare all'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale di cui sopra, avendo già da tempo cessato ogni attività produttiva nel campo farmaceutico;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « Industrie chimiche farmaceutiche Zanchi » l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Perugia, via Pievaiola in Fontignano preparati galenici, concessa con il decreto ministeriale n. 2602 in data 17 giugno 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Perugia è incaricato della notificazione all'interessato e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(9195)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i due distinti decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 aprile 1953, con i quali la ditta Aghipharma fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Ferrara, viale Isonzo, 99, rispettivamente specialità medicinali chimiche, e preparati galenici;

Considerato che fin dal 1962 la ditta predetta ha comunicato di non poter più disporre dei locali nei quali era installata l'officina e di aver, pertanto, sospeso la propria attività produttiva in attesa di potersi trasferire in altra sede idonea;

Considerato che la sospensione dell'attività fu constatata dal medico provinciale di Ferrara nell'agosto 1964 e che in occasione di un'ispezione effettuata il 17 giugno c.a. è stato accertato che in Ferrara, viale

Isonzo n. 99, non esiste alcuna officina farmaceutica e che i locali in cui questa era installata, sono stati adibiti ad uso diverso;

Ritenuto che, non esistendo più l'officina, sono venuti a mancare tutti i requisiti in base ai quali l'officina stessa fu autorizzata a produrre preparati galenici e specialità medicinali e che ricorrono, pertanto, gli estremi per l'applicazione degli artt. 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè dell'art. 25 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni concesse all'officina farmaceutica della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, viale Isonzo n. 99, con i decreti commissariali in data 18 aprile 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Ferrara è incaricato della notificazione alla ditta interessata e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(9196)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 589 del 15 ottobre 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il prof. Elio Tiriolo è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro, in sostituzione dell'avv. Bonaventura Bevilacqua;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria l'avv. Bonaventura Bevilacqua con il prof. Elio Tiriolo attuale presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Elio Tiriolo è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria in sostituzione dell'avv. Bonaventura Bevilacqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(9188)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 033750 Div. Gab. del 13 ottobre 1966 con la quale la prefettura di Napoli comunica che l'avv. Francesco Caramiello, sindaco del comune di Resina si è dimesso dalla carica ed in sua vece è stato eletto il prof. Francesco Scognamiglio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'avv. Francesco Caramiello con il prof. Francesco Scognamiglio, eletto sindaco del comune di Resina;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Francesco Scognamiglio è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Resina, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione dell'avv. Francesco Caramiello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(9189)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'art. 1 del decreto ministeriale del 15 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 120 del 17 maggio 1966, concernente la determinazione degli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale, ai quali deve provvedere l'ispettore generale per il lotto e le lotterie;

Decreta:

Articolo unico.

L'ispettore generale per il lòtto e le lotterie deve provvedere direttamente ai seguenti atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale in aggiunta a quelli elencati nell'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale del 15 aprile 1966:

1) provvedimenti riguardanti i trasferimenti da una Provincia ad un'altra del personale sussidiario delle ricevitorie del lotto;

2) approvazione dei verbali di aggiudicazione della vendita di matrici del lotto prescritte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: PRETI

(9290)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 480 del 18 ottobre 1966 con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il prof. Domenico Saracino, sindaco del comune di Bitonto, è stato sostituito nella carica dal prof. Francesco Elia;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il prof. Domenico Saracino con il prof. Francesco Elia, eletto sindaco del comune di Bitonto;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Francesco Elia è chiamato a far parte quale sindaco del comune di Bitonto, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del prof. Domenico Saracino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(9190)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli artt. 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(9133)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1966.
Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali nelle zone depresse del Centro-Nord.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

Visto l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla citata legge 22 luglio 1966, n. 614;

Decreta:

Art. 1.
Delimitazione territoriale

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano, con i limiti e le condizioni da essa previste, nei seguenti territori:

a) zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori ove opera la Cassa per il Mezzogiorno, delimitate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 614, dal Comitato interministeriale per la ricostruzione;

b) territori montani di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri per le zone depresse del Centro-Nord;

c) territori compresi nei comprensori di bonifica montana di cui all'art. 14 della citata legge 25 luglio 1952, n. 991;

d) territori interclusi tra i territori montani di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 2.
Contenuto dell'esenzione

L'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito compete per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, per l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per la relativa addizionale provinciale, per l'imposta camerale e per l'imposta di patente.

Non rientrano nell'esenzione l'imposta complementare progressiva sul reddito, l'imposta sulle società e l'imposta di famiglia.

Art. 3.

Soggetti destinatari nelle zone non montane

L'esenzione prevista dall'art. 2 compete alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire, che si costituiscono dal 13 agosto 1966 al 31 dicembre 1980 nei territori indicati nella lettera *a*) del precedente art. 1.

Tale esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dagli ampliamenti effettuati, dal 13 agosto 1966 al 31 dicembre 1980, dalle aziende artigiane e industriali esistenti, a condizione che l'investimento globale in impianti fissi non superi il limite di 2 miliardi di lire.

Sono escluse dal beneficio le imprese industriali che producono servizi.

Art. 4.

Soggetti destinatari nelle zone montane

L'esenzione prevista dall'art. 2 si applica, anche nella ipotesi di ampliamenti effettuati dal 13 agosto 1966 al 31 dicembre 1980 e fermo restando il limite di investimento di due miliardi:

1) a tutte le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione e l'esercizio, nei territori indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1, di alberghi, pensioni, locande, autostelli, case per ferie per lavoratori, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, campeggi e villaggi turistici di tipo alberghiero;

2) agli Enti locali e ai loro consorzi per la realizzazione e l'esercizio, nei territori indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1, delle iniziative di cui al precedente punto 1), nonchè per la realizzazione e l'esercizio di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o, comunque, idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati;

3) alle nuove imprese artigiane e alle nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, ubicate nei territori indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1;

4) alle nuove imprese esercenti, nei territori indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1, impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, per le quali il limite di investimento in impianti fissi è elevato a 3 miliardi di lire.

Art. 5.

Procedure per la richiesta dell'esenzione

L'esenzione deve essere richiesta con apposita istanza e nel contesto della dichiarazione unica annuale dei redditi, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

Le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe civile sono iscritte, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale. Le società costituite all'estero, che non abbiano stabilito sedi secondarie nel territorio dello Stato, hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui trovasi la loro sede amministrativa. In mancanza, i soggetti considerati nel presente comma hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività (art. 9, testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645).

La richiesta di esenzione può essere effettuata anche in sede di opposizione all'avviso di accertamento o all'iscrizione a ruolo, nei termini stabiliti per i ricorsi anteriori e posteriori ai ruoli, senza che venga meno il diritto all'esenzione, se riconosciuta, per l'intero decennio.

Tale opposizione dovrà essere prodotta: in caso di notificazione di avviso di accertamento entro trenta giorni dalla notificazione stessa (art. 41, legge 7 giugno 1937, n. 1016, e art. 31, testo unico 29 gennaio 1958, n. 645); in caso di iscrizione a ruolo dell'imposta accertata, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero — nel caso che l'intendente di finanza abbia disposto che il ruolo straordinario, anzichè essere pubblicato, sia notificato a cura dell'Ufficio delle imposte a ciascun contribuente iscrittovi mediante consegna di un avviso contenente i dati della partita che lo riguarda — dalla notificazione del ruolo (art. 188, testo unico 29 gennaio 1958, n. 645).

Trascorso il termine per il ricorso contro l'iscrizione a ruolo senza alcuna opposizione, l'esenzione, se riconosciuta, sarà limitata alla parte del decennio compresa tra la data della richiesta di esenzione ed il termine finale del decennio.

Nel caso sia stato effettuato un accertamento con conseguente iscrizione a ruolo dei redditi, a carico di una impresa artigiana o di una piccola o media industria, costituitasi dopo l'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 614, in una zona che soltanto successivamente venga riconosciuta depressa, gli interessati dovranno produrre documentata domanda di rimborso ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblica notifica, da parte del Comune, dell'avvenuto riconoscimento di località economicamente depressa.

Art. 6.

Disposizione transitoria

Ferme restando, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, le agevolazioni già concesse ai sensi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni, la esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito continua ad applicarsi alle imprese ubicate nei Comuni già riconosciuti depressi ai sensi del citato art. 8.

Tale agevolazione è concessa alle iniziative i cui impianti entrino in funzione entro il termine di tre anni decorrenti dal 13 agosto 1966, anche se le relative imprese si sono costituite successivamente a tale data.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

(9400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

RISULTATI

Erano iscritti a votare n. 707 professori; hanno votato n. 415 professori; schede bianche n. 8; schede nulle n. 9.

Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:

Baglioni prof. Tommaso	voti n.	8
Barboni prof. Elio	»	9
Bisbocci prof. Giovanni	»	2
Bortolami prof. Ruggero	»	19
Bronzetti prof. Pietro	»	1
Castigli prof. Gregorio	»	1
Chiodi prof. Valentino	»	10
D'Agostino Barbaro prof. Ada	»	10
De Girolamo prof. Antonio	»	179
Di Domizio prof. Giuseppe	»	7
Giulio prof. Ludovico	»	18
Godina prof. Giovanni	»	38
Leinati prof. Luigi	»	13
Manunta prof. Giovanni	»	5
Marcati prof. Arnaldo	»	2
Martini prof. Emilio	»	14
Montroni prof. Luigi	»	2
Passantino prof. Giuseppe	»	2
Romboli prof. Bruno	»	12
Rowinski prof. Paolo	»	10
Scaccini prof. Andrea	»	21
Usuelli prof. Filippo	»	15

Risulta pertanto eletto il prof. Antonio De Girolamo con voti n. 179.

(9378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Collalto Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.914.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9254)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Faleria (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.840.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9257)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Ariano Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.777.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9258)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Cervaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.188.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9259)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Colle San Magno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.342.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9260)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Fontana Liri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.517.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9261)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.661.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9262)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Frignano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.578.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9263)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.541.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9264)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Pico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.679.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9265)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Patrica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.152.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9266)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Paliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.197.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9267)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Morolo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.170.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9268)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.566.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9269)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Formignana (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.194.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9270)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di San Vitaliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.962.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9271)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1966, il comune di Volla (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.072.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9272)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifiche al regolamento per il personale dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.)

Con decreto ministeriale 15 settembre 1966 è stato modificato il regolamento per il personale dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

(9183)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano al Consorzio produzioni acquisti e vendite collettivi delle cooperative fra assegnatari della Maremma (Consmaremma), con sede in Roma, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con il Consorzio produzioni acquisti e vendite collettivi delle cooperative fra assegnatari della Maremma (Consmaremma), con sede in Roma, via Lanciani, 38, col quale è stato affidato a detto Consorzio, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nelle provincie di Grosseto, Pisa, Livorno e Viterbo.

Il Consmaremma, con sede in Roma è, quindi, autorizzato ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 100.000 (centomila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9322)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Società cooperativa comunale di consumo di Bondeno, con sede in Bondeno, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Società cooperativa comunale di consumo di Bondeno, con sede in Bondeno, col quale è stato affidato a detta Società cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio del comune di Bondeno.

La Società cooperativa di Bondeno è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9323)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano al Consorzio Sardo fra le cooperative della riforma in Sardegna (Consarcori), con sede in Cagliari, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con il Consorzio Sardo fra le cooperative della riforma in Sardegna (Consarcori) con sede in Cagliari, via XX Settembre, 9, col quale è stato affidato a detto Consorzio, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nelle provincie di Cagliari e Sassari.

Il Consarcori, con sede in Cagliari è, quindi, autorizzato ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 47.000 (quarantasettemila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9324)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria « Terzo Cavone », con sede in Montalbano Jonico-Scanzano, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma condiaria « Terzo Cavone », con sede in Montalbano Jonico-Scanzano, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio dei comuni di Montalbano Jonico, Policoro e Tursi.

La Cooperativa « Terzo Cavone », di Montalbano Jonico-Scanzano, è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 18.000 (diciottomila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9325)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano al Consorzio delle cooperative produttori dell'agricoltura della provincia di Ravenna, per la compagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con il Consorzio delle cooperative produttori dell'agricoltura della provincia di Ravenna, via De Gasperi n. 29, col quale è stato affidato a detto Consorzio, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nella provincia di Ravenna.

Il Consorzio delle cooperative produttori dell'agricoltura della provincia di Ravenna è, quindi, autorizzato ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 25.000 (venticinquemila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9326)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Federazione italiana dei consorzi agrari in nome proprio e quale mandataria dei Consorzi agrari provinciali ed interprovinciali, con sede in Roma, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Federazione italiana dei consorzi agrari in nome proprio e quale mandataria dei Consorzi agrari provinciali ed interprovinciali, con sede in Roma, via Curtatone, n. 3, col quale è stato affidato a detta Federazione, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-1967 nel territorio dell'intero Stato.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 23.300.602 (ventitremilionitrecentomilaseicentodue) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9327)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Nuova Posta Miele », con sede in Ascoli Satriano, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Nuova Posta Miele », con sede in Ascoli Satriano, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio del comune di Ascoli Satriano.

La Cooperativa « Nuova Posta Miele », di Ascoli Satriano è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 15.000 (quindicimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9328)

Attribuzione del servizio di acquisto e di vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Figurella », con sede in Torremaggiore, per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) nella seduta del 24 settembre c. a. ha ratificato il contratto definitivo con la Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di « Figurella », con sede in Torremaggiore, col quale è stato affidato a detta Cooperativa, a norma della legge 13 maggio 1966, n. 303, e decreto ministeriale 10 giugno 1966, il servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1966-67 nel territorio dei comuni di Torremaggiore e di San Severo.

La Cooperativa « Figurella », di Torremaggiore è, quindi, autorizzata ad effettuare acquisti di grano durante la campagna innanzi indicata entro il limite di q.li 16.700 (sedicimilasettecento) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(9329)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del « Consorzio di miglioramento fondiario di Casarza », con sede in Monteforte d'Alpone (Verona), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966 registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1966, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di miglioramento fondiario di Casarza », con sede nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori Benella Vittorio, Chiappini Francesco, Pellegrini Guerrino, Burti Olinto e Gini Olinto.

(9091)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 11 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 170, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto, in data 31 gennaio 1962, dal sig. Orlando Alessandro, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(9094)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 4 giugno 1965, dal vice perito nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Bellia Cristoforo, avverso il provvedimento di rigetto, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'istanza intesa ad ottenere la corresponsione degli emolumenti relativi al periodo intercorrente tra la data di nomina ad impiegato in prova e quella di effettiva presentazione in servizio.

(8868)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a due posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la polarografia in Padova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio provvedimento n. 305/57, in data 4 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177, in data 19 luglio 1966, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a due posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la polarografia in Padova;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Veduto l'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963;

Veduto il verbale n. 8, in data 6 ottobre 1966, del Consiglio direttivo del Comitato nazionale di consulenza per le Scienze chimiche, nella parte concernente l'elezione dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della citata Commissione giudicatrice;

Dispone:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a due posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del C.N.R. presso il Centro di studio per la polarografia in Padova, è così costituita:

Vianello prof. Elio, direttore del Centro di studio per la polarografia di Padova, componente;

Bonino prof. Giovanni Battista, ordinario di chimica applicata, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, componente;

Semerano prof. Giovanni, ordinario di chimica fisica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, componente.

Donadio dott. Alvaro, capo dell'ufficio del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, segretario.

Detta Commissione eleggerà nel suo seno il presidente.

Roma, addì 11 novembre 1966

p. *Il presidente*: ROLLA

(9344)

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso per esami e per titoli a due posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la polarografia in Padova.

La prova scritta del concorso per esami e per titoli a due posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la polarografia in Padova, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 luglio 1966, n. 177, avrà luogo presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, Roma, piazzale delle Scienze, 7, nel giorno 9 dicembre 1966, con inizio alle ore 9.

La prova pratica del predetto concorso avrà luogo presso l'Istituto di chimica della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma, via Castro Laurenziano, 7, Roma, nel giorno 10 dicembre 1966, con inizio alle ore 9.

Roma, addì 11 novembre 1966

p. *Il presidente*: ROLLA

(9345)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Lette le note nn. 1694 e 1868 del 16 settembre e 3 ottobre 1966 del presidente della Corte di appello di Caltanissetta, il quale informa che il componente effettivo di quella Commissione avvocato Emanuele Russo Parrino, ha declinato l'incarico, e propone che in sua sostituzione sia nominato l'avv. Giacomo D'Agostini, iscritto nell'albo degli avvocati di Caltanissetta dall'11 gennaio 1947;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giacomo D'Agostini, del Foro di Caltanissetta, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dell'avv. Emanuele Russo Parrino.

Roma, addì 4 ottobre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Registro n. 35 *Grazia e giustizia, foglio n.* 320

(8946)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) compimento degli studi di istruzione elementare superiore (V classe).

Art. 3.

Nono possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato e redatte sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo, dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le Ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscrittti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il compimento degli studi di istruzione elementare superiore (V classe) ed i voti riportati in ciacuna materia;

2) tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso, e cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, enti pubblici e privati, altri titoli di studio posseduti, certificati attestanti frequenze di corsi vari.

Art. 6.

La Commissione eaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggigo in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazzione di sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazizone complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 8.

I concorrenti che siano risultati idonei e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perveranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di venti giorni.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Minisetro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, enro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nei suddetti certificati dovrà esere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per detti documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei e per la relativa pubblicazione, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

La prova pratica di scrittura sotto dettato si svolgerà in Roma nei locali e nel giorno che saranno a suo tempo indicati.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 14.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati inservienti in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 715.800 (ex coefficiente 142), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1966
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 322

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Allega i seguenti documenti:

Data . . . .

Firma (4) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8671)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brescia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brescia;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brescia nell'ordine appresso indicato:

1 Caliulo dott. Rosario	punti 99,13	su 132
2. Vailati dott. Costantino	» 95,10	»
3. Polazzi dott Tito	» 94,33	»
4. De Lisi dott. Leonardo	» 93,52	»
5. Di Simine dott Eugenio	» 92,23	»
6. Del Bene dott. Giovanni	» 92,09	»
7. Succi-Cimentini dott. Flobert	» 92,08	»
8. Rianò dott. Enrico	» 91,68	»
9. Pattaro dott. Giuseppe	» 90,63	»
10. Giambitto dott. Giuseppe	» 89,77	»
11 Bonasia dott. Michele	» 86,54	»
12. Gaetti dott. Giuseppe	» 86,25	»
13. Di Conza dott. Beniamino	» 84,55	»
14. Pasqualis dott. Marcello	» 83,42	»
15. Eydoux dott. Ermanno	» 82,83	»
16. Pelosi dott. Luigi	» 75,68	»
17. Conte dott. Egidio	» 75,02	»
18. Schinco dott. Emilio	» 70,64	»
19. Ferri dott. Pasquale	» 70,18	»
20. Gaggeri dott. Ernesto	» 69,83	»
21. Lauria dott. Giuseppe	» 68,68	»
22. Vietto dott. Giovanni	» 64,22	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(9367)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a due posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 12, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a due posti di vice esperto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Scaccia Scarafoni dott. Giovanni, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità: presidente;

Addone prof. Vittorio, titolare di topografia nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Del Vascello » di Roma;

Stefani prof. Paolo, titolare di costruzioni e disegno di costruzioni nell'Istituto tecnico per geometri « Alberti » di Roma;

Ugolini prof Francesco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Boniforti dott. Cesare, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

E' nominato membro supplente:

Sellerio prof. Ugo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Gabriele De Paola, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 200.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 143

(9032)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a trecentottanta posti di inserviente nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 12, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a trecentottanta di inserviente nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria di cui alla tabella 9ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a trecentottanta posti di inserviente nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Russi dott. Domenico, direttore di divisione.

Componenti:

Moneta dott. Serafino, direttore di sezione;
Bonini dott. Nando, direttore di sezione;
Jannetti dott. Bruno, direttore di sezione;
Masi dott. Angelo, direttore di sezione.

Segretario:

Monaco rag. Antonio, segretario contabile.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 70.000 ed in L. 100.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio 237

(9015)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, carriera di concetto, riservato al personale degli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 8, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, di cui alla tabella 5ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico centrale e periferico dei geometri, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Modena dott. Augusto, ispettore generale.

Componenti:

Tozzi prof. Giovanni, docente di agricoltura, estimo e contabilità nell'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

D'Alessandro prof. Pietro, docente di costruzioni nell'Istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti » di Roma;

Tarantino dott. Ciro, ispettore capo;

Capparelli dott. Attilio, ispettore capo.

Segretario:

D'Agostino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 225.000 ed in L. 400.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione .

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 241.

(9012)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 6 — primo comma — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che le prove scritte del concorso per esame a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1966, n. 1681, sono state fissate per i giorni 20, 21, 22 e 23 dicembre 1966 presso il Palazzo dei Congressi (EUR-Roma).

(9394)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1966 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 31 ottobre 1966 il decreto ministeriale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1966, registro n. 38 Finanze, foglio n. 44, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 27 marzo 1965.

(9357)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « monotipista fonditore » (due posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 41 dell'8 ottobre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 180 del 21 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1966, registro n. 59 Difesa-Esercito, foglio n. 59, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di prima categoria, per la qualifica di mestiere di « monotipista fonditore » (due posti).

(9296)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (E.N.P.I.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentasei posti di « Aiuto-psicologo di 3ª classe » (ex aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe) in prova nella categoria del personale di concetto - ruolo degli aiuto psicologi e degli assistenti sociali dell'E.N.P.I.

Si rende noto che su « Notizie dall'E.N.P.I. » n. 37 del mese di ottobre 1966, messo in distribuzione il 25 ottobre 1966, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a trentasei posti di aiuto psicologo di terza classe (ex aiuto psicologo aggiunto di seconda classe) in prova nella categoria di concetto, ruolo degli aiuto psicologi e degli assistenti sociali, bandito dall'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 17 settembre 1964.

(9348)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.